

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014²,
decreta:

Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito

¹ L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

² L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:

- a. le reclute;
- b. il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
- c. i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
- d. i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
- e. il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 2 Articolazione dell'esercito

L'esercito si articola in:

- a. capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
- b. Comando Operazioni, comprendente:
 1. il Servizio informazioni militare,
 - 2.³ le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,

RU 2017 2303

¹ RS 510.10

² FF 2014 5939

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

- 3.⁴ le quattro divisioni territoriali,
- 4. il comando polizia militare,
- 5.⁵ le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
- 6. il Centro di competenza SWISSINT,
- 7.⁶ il comando forze speciali;
- c.⁷ Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
- cbis.⁸ Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
- d. Comando Istruzione, comprendente:
 - 1. l'Istruzione superiore dei quadri,
 - 2. cinque formazioni d'addestramento,
 - 3. il personale dell'esercito.

Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

¹ La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

² I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

Art. 4 Competenze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.

² Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

³ Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.

Art. 5 Competenze del DDPS

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'organizzazione dettagliata dell'esercito entro i limiti della sua struttura.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

² Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell'esercito.

³ Provvede affinché le persone soggette all'obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

Art. 6 Disposizione transitoria

Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:

- a. il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- b. i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari;
- c. l'articolazione dell'esercito.

Art. 6a⁹ Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2022

Il Consiglio federale istituisce il Comando Ciber entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'organizzazione dell'esercito del 4 ottobre 2002¹⁰ è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 2016¹¹ della legge militare del 3 febbraio 1995.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718).

¹⁰ [RU 2003 4027; 2004 5047 n. III; 2007 2971; 2009 3131 n. III, 6921 n. I 6]

¹¹ RU 2017 2297. In vigore dal 1° gen. 2018.

